



Alle. 91

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ufficio Circondariale Marittimo di Capri

Piazza Vittoria, n. 5 – 80073 Capri (NA) – Tel. 081/8370226-3994 Fax 081.8374894

E-mail capri@guardiacostiera.it – Sito web www.capri.guardiacostiera.it

ORDINANZA n. 01 /2016

DISCIPLINA ORMEGGI DELLE UNITA' NAVALI ADIBITE AL TRASPORTO PASSEGGERI – DI PICCOLO TONNELLAGGIO – CHE EFFETTUANO ATTIVITA' TURISTICO RICREATIVA

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Capri:

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n°84 recante "Riordino della legislazione in materia portuale";

VISTA il Decreto Legislativo n°112/98 in data 01 marzo 1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n°59";

VISTI la propria Ordinanza n°28/13 del 13 luglio 2013 recante la *Disciplina della movimentazione delle unità navali nel porto di Capri*;

VISTA la propria Ordinanza n°24/2014 datata 23 Maggio 2014 recante la *Regolamentazione operativa del porto commerciale e della rada di Marina Grande di Capri*;

VISTA la propria Ordinanza n°22/2015 datata 08 Luglio 2015, con validità sino al 31/12/2015, recante la disciplina ormeggi delle unità navali adibite al trasporto passeggeri – di piccolo tonnello – che effettuano attività turistico ricreativa, con la quale è stata regolamentata la predetta attività per la stagione appena trascorsa;

CONSIDERATO che il periodo di sperimentazione dell'applicazione della citata disciplina ha dato risultati positivi in termini di sicurezza portuale e della navigazione;

VISTO il Decreto Dirigenziale dell'AGC Trasporti e Viabilità – Settore Demanio marittimo n°177 del 30 Luglio 2013, con cui è stato approvato il provvedimento contenente la "Regolamentazione e disciplina delle attività e degli usi nel porto di Marina Grande, Comune di Capri";

VISTA la Sentenza n°03011/2015 REG. PROV. COLL. – 03215 REG. RIC. depositata in data 01/06/2015, con la quale il T.A.R. Campania ha accolto il ricorso presentato dalla Soc. Capri Cruise S.r.l. avverso l'Ordinanza del Comune di Capri n°54 prot. n°8003 con la quale venivano autorizzate la Coop. Motoscafisti di Capri, la Laser S.r.l. e l'Uragano S.r.l. in via temporanea e fino a revoca ad effettuare il servizio di battellaggio da e per la grotta azzurra e da e per località lungo il perimetro dell'Isola con le motobarche da traffico di proprietà delle stesse, la Delibera prot. 6480 del 19.05.2014 adottata dal comune di Anacapri con la quale – nelle more della definizione della procedura per l'adozione di apposito regolamento inerente il trasporto marittimo passeggeri non di linea - si sospendeva il rilascio di qualsiasi autorizzazione per tale attività nonché analoga Delibera prot. 9578 del 20/05/2014 adottata dal Comune di Capri;

VISTA l'Ordinanza n°02845/2015 REG. PROV. CAU – n°05043/2015 REG. RIC depositata il 25/06/2015, con la quale il Consiglio di Stato ha respinto le istanze cautelari proposte dalla Società Coop. Motoscafisti di Capri avverso la suddetta sentenza del TAR Campania;

CONSIDERATO che a seguito della suddetta Sentenza, nelle more dell'adozione di apposito regolamento da parte degli Enti Locali competenti, l'attività di trasporto passeggeri per finalità turistico ricreative da/per le località lungo il perimetro dell'Isola di Capri può essere svolta anche da altri operatori, previa presentazione di un piano operativo, con il possibile aumento del numero di unità navali operanti nel tratto di banchina destinato a tal fine;

TENUTO CONTO delle criticità rilevate nel porto di Capri, più volte rappresentate agli Enti Locali competenti, connesse sia alla disciplina degli accosti – collegamenti di linea, non di linea ed attività turistico ricreative – che alla gestione dei flussi di traffico personale e veicolare nelle ristrette banchine portuali, le quali, specialmente nel periodo estivo, sono percorse giornalmente da migliaia di passeggeri e che spesso sono congestionate;

CONSIDERATA la particolare morfologia del porto commerciale di Marina Grande che, nonostante sia strutturalmente costituito da due banchine operative – rispettivamente "molo principale" e "molo Banchinella" – insiste su un unico bacino portuale ed evolutivo per le diverse tipologie di unità commerciali, a cui si aggiunge il traffico locale e l'ingente movimentazione diportistica;

RITENUTO NECESSARIO regolamentare, ai soli fini della sicurezza e dell'operatività portuale, l'ormeggio delle unità navali adibite al trasporto passeggeri – di piccolo tonnellaggio – che effettuano attività turistico ricreative nell'ambito del porto commerciale di Capri, garantendo a chiunque la possibilità di svolgere la predetta attività in maniera ordinata e sicura;

RITENUTO OPPORTUNO consentire agli operatori di poter organizzare e svolgere il proprio servizio in maniera ottimale, così come richiesto dagli stessi nel corso delle precedenti riunioni, prevedendo una programmazione annuale delle attività ed evitando uno stravolgimento della stessa a stagione turistica in corso;

RITENUTO OPPORTUNO prevedere, per le motonavi di piccolo tonnellaggio adibite al trasporto passeggeri per finalità turistico ricreative, la possibilità di effettuare la sosta notturna inoperosa oltre che presso i moli n.22, n.23 e n.24, ai sensi dell'art. 9 Ord. 24/2014, anche presso la banchina Principale dal molo n.9 al molo n.13 in funzione degli spazi disponibili, fermo restando le prioritarie esigenze commerciali correlate ai collegamenti marittimi ed alle prescrizioni operative di cui all'articolo 5 della stessa Ordinanza, dalle ore 19.30 alle ore 07.00 del giorno successivo, in subordine rispetto ai *commercial vessel/yacht for commercial use* ed alle unità da diporto in transito;

VISTO l'esito della riunione tenutasi in data 07/07/2015 presso la sede di questo Ufficio, alla quale hanno partecipato anche i rappresentanti della Regione Campania – Direzione Generale per la mobilità e dei Comuni di Capri ed Anacapri, nel corso della quale è stata esaminata la situazione generale dei collegamenti marittimi e le condizioni operative di questo sorgitore, nonché di quelle tenutesi in data 15/09/2015 e 28/10/2015 con le compagnie marittime che operano nel Porto di Capri;

VISTO l'esito della riunione tenutasi in data 17/12/2015 presso la sede di questo Ufficio, alla quale hanno partecipato i rappresentanti della Regione Campania – Direzione Generale per la mobilità, dei Comuni di Capri ed Anacapri e delle compagnie marittime che operano nel Porto di Capri, nel corso della quale sono state affrontate le criticità rilevate nel corso della decorsa stagione e sono stati esaminati i criteri per la redazione della presente Ordinanza;

VISTO il fg. prot. PEC 0009455 in data 29.12.2015 con il quale è stata trasmessa ai Comuni di Capri ed Anacapri la bozza della presente Ordinanza, come richiesto in sede di riunione, e le relative osservazioni/proposte pervenute;

VISTI gli artt. 17, 62, 81 e 1174 del Codice della Navigazione e 59 del relativo Regolamento di Esecuzione;

ORDINA

Articolo 1

(Ormeggio delle unità navali da traffico non di linea – di piccolo tonnellaggio – che effettuano attività turistico ricreative)

1. Fermo restando quando previsto dall'art. 8 dell'Ord. n°24/2014 di questo Ufficio Circondariale Marittimo, le società esercenti attività turistico ricreative nelle acque dell'Isola di Capri che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente Ordinanza, intendono accostare con

le proprie motobarche presso i moli n.22, n.23 e n.24 del Porto di Capri devono essere **preventivamente autorizzate** dall'Autorità Marittima.

2. Per ottenere la suddetta autorizzazione occorre **presentare entro e non oltre il 31 Ottobre di ogni anno un programma operativo delle attività relativo all'anno solare successivo**, che non dovrà interferire con le operazioni commerciali delle unità navali impiegate nei collegamenti marittimi, **contenente almeno le seguenti informazioni:**

- nome, indirizzo e recapito armatore, allegando un documento di riconoscimento del legale rappresentante;
- nome, matricola e caratteristiche (lunghezza, larghezza, stazza, tipo di navigazione cui è abilitata, numero di pax trasportabili, etc.) di ogni singola unità con cui si intende operare, allegando copia della licenza di navigazione e dei certificati di sicurezza **in corso di validità**;
- modalità, orari e relativo periodo dell'anno in cui si intende operare presso la banchina denominata "Levante Banchinella" del Porto di Capri;
- eventuale necessità di effettuare la sosta notturna inoperosa presso i suddetti moli.

3. Gli orari di ormeggio delle diverse unità dovranno discostarsi di **almeno 15 (quindici) minuti** per ogni molo, al fine di consentire l'effettuazione delle operazioni di imbarco e sbarco passeggeri. Saranno pertanto autorizzati accosti a partire dalle ore 08.00 ogni quarto d'ora fino alle ore 19.00.

Stante la carenza di idonee strutture in banchina per l'attesa dei passeggeri, le operazioni di imbarco/sbarco passeggeri potranno essere effettuate al **massimo da n°2 (due) unità contemporaneamente** nel tratto denominato "Levante Banchinella", comprendente i moli n.22, n.23 e n.24. Tali unità dovranno avere caratteristiche tecnico/nautiche idonee ad operare presso la suddetta banchina ed essere dotate di passerelle munite di corrimano. Inoltre, in banchina dovrà essere garantita la presenza di apposito personale, in aggiunta a quello imbarcato, con il preciso compito di consentire il deflusso e l'instradamento dei passeggeri ed assicurarne la massima sicurezza durante le operazioni di imbarco/sbarco.

4. Le richieste potranno essere esitate favorevolmente avuto riguardo alla disponibilità delle banchine e, più in generale, alle esigenze di sicurezza ed alle prescrizioni di polizia portuale, secondo i seguenti **criteri di priorità**:

- a. periodo più lungo, nell'arco dell'anno di riferimento, in cui si garantisce il servizio in un determinato orario;
- b. minori accosti effettuati nella giornata sino all'orario richiesto;
- c. maggior numero di unità navali di cui la Società risulta armatrice.

Nel caso in cui tutti i precedenti criteri non dovessero risultare sufficienti a stabilire un ordine di priorità, si procederà con l'estrazione a sorte delle società che presentano pari requisiti.

5. I programmi operativi presentati oltre il termine di cui al comma 2 del presente Articolo, ovvero all'Art. 4 per quelli relativi all'anno 2016, saranno esaminati di volta in volta e le richieste potranno essere esitate favorevolmente soltanto in subordine a quelle presentate entro la data prevista o comunque precedentemente, avuto riguardo alla disponibilità delle banchine e fatte salve le prioritarie esigenze di sicurezza ed operatività portuale.

6. Qualora gli orari proposti dalle società esercenti attività turistico ricreativa nelle acque dell'Isola di Capri che intendono operare presso i moli n.22, n.23 e n.24 del Porto di Capri non dovessero risultare confacenti al sicuro ed ordinato movimento complessivo delle unità nell'ambito portuale ovvero concomitanti, l'Autorità Marittima potrà richiedere una revisione degli orari nell'interesse della sicurezza e dell'operatività portuale.

Articolo 2 **(sosta notturna inoperosa)**

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 9 dell'Ord. n°24/2014 di questo Ufficio Circondariale Marittimo e fatte salve le prioritarie esigenze commerciali correlate ai collegamenti marittimi ed alle prescrizioni operative di cui all'articolo 5 della stessa Ordinanza, **dalle ore 19.30 alle ore 07.00 del giorno successivo è consentito l'ormeggio e la sosta presso la banchina principale dal molo n.9 al molo n.13 delle motonavi di piccolo tonnellaggio adibite al trasporto passeggeri per finalità turistico ricreativa autorizzate ad operare in Porto a Capri ai**

sensi del precedente Articolo, secondo una turnazione predisposta dall'Autorità Marittima, in subordine rispetto ai *commercial vessel/yacht for commercial use* ed alle unità da diporto in transito.

2. Gli armatori ed i Comandanti delle unità navali autorizzate ad ormeggiare presso le banchine pubbliche per la sosta notturna inoperosa, devono comunicare il proprio recapito telefonico all'Autorità Marittima e garantire immediata rintracciabilità in caso di emergenza.

Articolo 3 **(Disposizioni sanzionatorie)**

Qualora le Società autorizzate non effettuino l'accosto programmato in un determinato orario per più di 5 (cinque) volte al mese, lo stesso verrà revocato fatti salvi i casi in cui non vi siano passeggeri da imbarcare/sbarcare ovvero in presenza di avverse condizioni meteo, che dovranno comunque essere comunicati tempestivamente all'Autorità Marittima. In caso di perdita dell'orario assegnato, lo stesso potrà essere richiesto con le modalità indicate al precedente Articolo 1.

I contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti ai sensi degli articoli 1164 e/o 1174 del Codice della Navigazione ovvero, sempre che il fatto non costituisca diverso e/o più grave reato, ai sensi dell'art. 1231 del Codice della Navigazione o da ogni altra norma specifica di settore e saranno ritenuti responsabili, in via civile e penale, dei danni diretti ed indiretti che possano derivare a persone e/o cose per effetto del loro comportamento illecito.

Articolo 4 **(Disposizioni transitorie e finali)**

La presente Ordinanza entra in vigore con decorrenza immediata. I **programmi operativi** delle attività **relativi all'anno 2016** dovranno pervenire a questo Ufficio **entro e non oltre il 31 Gennaio 2016**.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante:

- ☐ affissione all'albo di questo Ufficio;
- ☐ trasmissione al Comune di Capri e di Anacapri, nonché a tutti gli altri Enti/Amministrazioni interessate;
- ☐ inserimento alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale <http://www.guardiacostiera.gov.it/capri>
- ☐ invio alle associazioni/organizzazioni/società interessate per la massima diffusione.

Capri, li 04 Gennaio 2016

IL COMANDANTE
T.V. (CP) **Dario GERARDI**